



Sent. n. 142/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Giuseppone Presidente

Dott. Saverio Galasso Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice I Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80578**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Lazio nei confronti dei sig.ri:

- **X X** (c.f. -----), nato a --- l'-- -- --
-- e residente in -- (--), via -- n. -, rappresentato
e difeso dall'avv. Claudio Ferrazza (c.f.
FRRCLD56H25H5010), elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Roma, via dei Gracchi n. 209, pec
claudioferrazza@ordineavvocatiroma.org;

- **Y Y** (c.f. -----), nato a --- il -- -- -
--- e residente in -- (--),

via --- n. --, rappresentato e difeso dall'avv. Romolo Reboa (c.f. RBERML56C07H501V), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Flaminia n. 213, pec romoloreboa@ordineavvocatiroma.org; con l'intervento dell'**Azienda sanitaria locale ---** (c.f. *omissis*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Confessore (c.f. CNFLNZ66R13H5010), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po n. 25/B.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio; uditi nella pubblica udienza del 3 febbraio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Filomena Graziano, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Chiara Imposimato in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'avv. Claudio Ferrazza per il convenuto Claudio Cascarino e l'avv. Romolo Reboa per il convenuto Giancarlo Massimi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato nella Segreteria della Sezione il 20 dicembre 2024 mediante il sistema Giudico, e ritualmente notificato agli odierni

convenuti, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio il sig. **X X**, in qualità di --- della --- della Asl RM1 e quale --- presso la Asl stessa, e il sig. **Y Y**, in qualità di --- per conto della Asl, contestando ad entrambi di aver cagionato all'amministrazione un danno da lesione del nesso sinallagmatico, un danno da disservizio in senso stretto e un danno patrimoniale da lavorazioni e prestazioni di servizi non effettivamente erogati, nonché, contestando al solo **X** un danno da tangente. La Procura chiedeva quindi la condanna del **X** per euro 308.520,33 e del **Y** per euro 52.637,48.

L'azione traeva origine da notizie di stampa relative a un procedimento penale nei confronti del **X** e del **Y**.

Dall'attività istruttoria svolta dal

P.M. contabile emergeva che i medesimi erano imputati nel procedimento penale n. ----/---- (per il quale il 19 ottobre 2018 era stato richiesto il rinvio a giudizio, disposto con decreto del 10 giugno 2019), esitato nella sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. --- del -- --- ----. I fatti di cui al processo si collocavano in un'ampia attività di

indagine, dalla quale avevano preso avvio altri due procedimenti (p.p. n. ---/---- definito con la sentenza del Tribunale di Roma n. ---/---- in fase di gravame in Corte di appello e il p.p. n. ---/----), basati in gran parte sulla stessa attività investigativa. I fatti oggetto di questi ultimi erano reati-scopo rispetto alle fattispecie contestate nel procedimento n. ---/----.

In base al capo A di imputazione di tale procedimento, il sig. **X**, insieme ad altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, era imputato per i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) perché, quale --- e --- nel periodo compreso tra il febbraio 2015 e il 15 marzo 2017, poneva in essere condotte di turbata libertà degli incanti (oggetto di contestazione nel procedimento n. ---/----) e di rivelazione e utilizzazione dei segreti di ufficio (oggetto di contestazione nel procedimento n. ---/----). Era altresì imputato perché, nei lavori relativi alla ristrutturazione e

all'adeguamento normativo del pronto soccorso dell'Ospedale Santo Spirito di Roma, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio o per esercitare le proprie funzioni con la contabilizzazione di pagamenti non dovuti, accettava la promessa e riceveva indebitamente dai sig.ri --- e ---, rispettivamente rappresentanti delle ditte --- e ---, la somma di almeno euro 78.550,00 e, dal solo ---, un'ulteriore utilità consistita in lavori edili eseguiti tra l'aprile e il luglio 2016 presso la sua abitazione. In base al capo B di imputazione, al **X**, quale --- e --- e ---, e al **Y**, quale ---, in concorso anche con altri soggetti, era contestata la falsa attestazione, al fine di eseguire il reato di cui al successivo capo C, nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori (artt. 476 e 479 c.p.) del trasporto e del conferimento in discarica di quantitativi di materiale superiori a quanto

realmente avvenuto e dell'approntamento di pavimenti e rivestimenti di quarzo per metrature superiori all'effettivo.

In base al capo C di imputazione, era loro contestato il reato di truffa (artt. 110 e 640 cpv, c.p.) perché, in concorso tra loro e nelle medesime qualità, con artifici e raggiri consistiti nella falsificazione del libretto delle misure del registro di contabilità e dello stato finale dei lavori, avevano indotto in errore il Commissario straordinario, che aveva deliberato la presa d'atto dell'affidamento alla --- dei predetti lavori per un importo complessivo di euro 1.672.688,15 (delibera n. 317 del 21 aprile 2016) e l'approvazione dello stato finale dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento normativo dell'Ospedale Santo Spirito (delibera n. --- del --- ---) procurando a terzi un ingiusto profitto, consistito nel pagamento di lavorazioni e prestazioni dei servizi non erogati di cui al capo B, per euro 199.375,32.

Le contestazioni erano fondate su una pluralità di fonti di prova, tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali nonché informative redatte dal NAS dei Carabinieri di Roma, ivi inclusi gli esiti di accertamenti bancari disposti sul conto del

X. Quest'ultimo era ritenuto il centro e il promotore dei fatti di corruzione, nell'ambito di un complesso sistema criminale nel quale l'azione amministrativa era piegata ai propri interessi economici, con condotte contrarie ai doveri d'ufficio e funzionali ad assicurare gli affidamenti degli appalti agli imprenditori "amici".

Secondo la sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. ----/----, richiamata nell'atto di citazione, i comportamenti del **X** e i contatti intercorsi con gli imprenditori consentivano di ritenere provati sia il raggiungimento di intese illecite, sia la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra l'accettazione delle somme di denaro provenienti dagli imprenditori e le condotte del **X** stesso, con la sistematica e reiterata violazione dei propri doveri d'ufficio; con la strumentalizzazione della funzione pubblica al perseguimento di scopi criminali; con l'instaurazione di un vincolo fiduciario perdurante nel tempo con gli imprenditori --- e ---; con l'accettazione di somme di denaro e altre utilità. La spendita della propria funzione in modo affaristico non trovava alcuna altra logica se non una contropartita economica, confermata dal versamento di somme di denaro in contanti sul

proprio conto corrente e dai lavori eseguiti dall'imprenditore --- presso la sua abitazione. Il **X** aveva svolto un ruolo direttivo anche per la falsa contabilizzazione di pagamenti non dovuti (capi B e C di imputazione) in relazione ai lavori di adeguamento dell'Ospedale Santo Spirito, gestendo l'appalto. Infatti, aveva proposto l'ATI di cui era mandataria la ---.; aveva approvato lo stanziamento con finanziamenti della Asl per gli ulteriori lavori inizialmente non previsti dal progetto; aveva controfirmato i documenti contabili in cui si attestavano falsamente le lavorazioni in quarzo e il tonnellaggio conferito a discarica.

Era altresì palese il coinvolgimento del **Y** il quale, nella veste di direttore dei lavori, pur non occupandosi della compilazione del libretto delle misure e della predisposizione degli atti contabili, svolgeva il controllo e il coordinamento amministrativo delle opere, attendeva alla consegna dei lavori, all'esame della documentazione contabile e all'emissione dei certificati, apponendo un visto che non si configurava quale atto meramente ricognitivo ma era destinato a provare le attività di controllo a lui demandate ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. Dunque, il meccanismo che

assicurava all'appaltatore di percepire compensi non dovuti, attraverso la falsa stima dei rifiuti conferiti in discarica e la conseguente sovrapproduzione, non si sarebbe potuto realizzare senza la sua consapevole partecipazione.

Nel procedimento penale dal quale era scaturita la sentenza del Tribunale di Roma n. ---/----, la Asl si era costituita parte civile con atto del 25 febbraio 2019. La sentenza aveva condannato il **X** ad una provvisoria di euro 160.000,00 (alla quale si aggiungeva la condanna per euro 500.000,00 di cui alla citata sentenza n. ---/----). Risultava inoltre pendente in sede civile un giudizio tra la Asl e la ---., relativo alla definizione dei pagamenti dovuti per l'appalto per i lavori dell'Ospedale Santo Spirito. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. ----/----, a seguito di CTU sul valore dei lavori svolti, aveva riconosciuto come dovuto alla società un indennizzo di euro 98.000,00, quale saldo risultante dalla CTU tra il valore dei lavori svolti e quanto pagato dalla Asl. Avverso tale sentenza era pendente il giudizio di appello.

Quanto agli eventuali recuperi avviati in relazione alla vicenda in esame, emergeva che in forza della citata sentenza del Tribunale di Roma n. ----/----

la Asl aveva dato impulso nei confronti del sig. **X** (già sottoposto a esecuzione mobiliare presso terzi in virtù della precedente sentenza penale n. ----/---) ad un pignoramento immobiliare incardinato presso il Tribunale di ---.

Sulla base di tali elementi, la Procura notificava ai sig.ri **X** e **Y** l'invito a dedurre, contestando le già richiamate voci di danno. Entrambi facevano pervenire le proprie deduzioni e il **Y** chiedeva l'audizione personale. Le deduzioni non consentivano tuttavia di superare le contestazioni formulate e la Procura adottava l'atto di citazione, prospettando una parziale riduzione dell'ammontare dei danni originariamente individuati.

In primo luogo, la Procura contestava il danno da lesione del nesso sinallagmatico o da disservizio in senso ampio, avendo i convenuti posto in essere condotte volte a perpetrare i reati descritti nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative, sviando dalle proprie mansioni lavorative. La retribuzione corrisposta dall'amministrazione li aveva indebitamente arricchiti per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di delitti. Tale danno era quantificato in via equitativa nel 30% della

retribuzione percepita nel periodo di cui alle condotte illecite. Per **X**, considerata la retribuzione lorda percepita dal febbraio 2015 al marzo 2017 pari a euro 219.796,13, il danno era quantificato in euro 65.938,83. Per il **Y**, considerata la retribuzione lorda percepita dal maggio 2015 all'ottobre 2016 pari a euro 50.770,60, il danno era quantificato in euro 15.231,18.

In secondo luogo, la Procura contestava il danno da disservizio in senso stretto, riferito al mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica nonché all'aggravamento dei costi amministrativi connessi all'accertamento delle irregolarità commesse. Sulla base degli elementi acquisiti dalla Asl, tale danno era quantificato dalla Procura in euro 12.031,50, di cui euro 9.031,50, per le voci "istruttoria alla Guardia di Finanza, alla Corte dei conti e ai NAS" per 100 ore di risorse impiegate (euro 6.021,00) e "audit con la direzione strategica" per 50 ore di risorse impiegate (euro 3.010,50), nonché euro 3.000,00 quali costi sostenuti per individuare le condotte illecite, costituiti da cinque giornate di lavoro di un sistemista di una ditta esterna, con tariffa giornaliera di euro 500,00, per euro 2.500,00 e da tre giornate di lavoro di un dirigente analista

dipendente della Asl per euro 500,00. Tale danno era riferito al **X** per intero e al **Y** in una quota del 20%, pari a euro 2.406,30, in solido con il primo.

La Procura contestava poi al solo **X** il danno da tangente, quantificato in euro 52.550,00, pari alla somma indicata dalla sentenza del Tribunale di --- n. ----/---- quale prezzo pagato per la commissione delle condotte delittuose.

La Procura contestava infine a entrambi i convenuti il danno da lavorazioni e prestazioni di servizi non effettivamente erogati per euro 178.000,00 (di cui euro 16.908,00 per rifiuti non conferiti a discarica, euro 46.339,00 e 116.862,00 per pavimentazioni e rivestimenti in quarzo), affermando la consapevolezza dei convenuti del falso finalizzato all'ottenimento di indebita utilità. Tale importo era riferito per l'intero al **X**, che aveva avuto un ruolo centrale nelle condotte illecite, e in una percentuale del 20%, pari a euro 35.000,00, al **Y**, in solido con il primo.

La Procura specificava che l'importo di partenza dei lavori era pari a euro 822.000,00, mentre l'importo finale era risultato pari a euro 1.672.688,15, e che l'eccedenza rispetto al costo originario era stata

interamente iscritta al bilancio della Asl. L'Azienda sanitaria aveva liquidato per tali lavori la somma di euro 850.187,00. A fronte dell'eccezione posta dalle difese dei convenuti, secondo cui la Asl non avrebbe sofferto alcun danno considerato che a seguito dell'azione per illecito arricchimento proposta dalla ditta esecutrice dei lavori contro la Asl, il Tribunale di ---, con la citata sentenza n. ---/----, aveva riconosciuto un indennizzo di circa euro 100.000,00 per lavori effettuati e non pagati, la Procura evidenziava che il Tribunale penale aveva ritenuto tale osservazione non meritevole di accoglimento.

La Procura escludeva i presupposti per la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale, non ravvisando il rapporto di pregiudizialità, ed escludeva la violazione del principio del *ne bis in idem*. Escludeva altresì la prescrizione dell'azione, affermandone la decorrenza, in considerazione del doloso occultamento, dal momento della scoperta del danno, coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio del

19 ottobre 2018. La prescrizione era stata altresì interrotta in via permanente dalla costituzione di parte civile della Asl del 25 febbraio 2019. Era

esclusa l'applicazione del limite di cui all'art. 66 c.g.c., stante l'interruzione per mezzo della costituzione di parte civile dell'amministrazione e non di un atto di costituzione in mora del P.M. contabile. L'invito a dedurre era stato dunque tempestivamente notificato il 30 settembre 2024 al **Y** e il 24 ottobre 2024 al **X**.

Conclusivamente, la Procura ravvisava tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile e, in particolare, il rapporto di servizio in ragione del quale si erano verificati i fatti dannosi, le condotte antigiuridiche foriere di danno erariale, il nesso di causalità tra il comportamento e il danno, l'elemento soggettivo del dolo e i danni erariali. Questi ultimi, da incrementare di rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, erano contestati come di seguito riepilogato:

- **X X**, complessivi euro 308.520,33, di cui danno da lesione del nesso sinallagmatico per euro 65.938,83; danno da disservizio in senso stretto per euro 12.031,50 (con il 20% in solido con il **Y**); danno da tangente per euro 52.550,00; danno da lavorazioni e prestazioni di servizi non effettivamente erogati per euro 178.000,00 (con il

20% in solido con il Massimi);

- **Y Y**, complessivi euro 52.637,48, di cui danno da lesione del nesso sinallagmatico per euro 15.231,18; danno da disservizio in senso stretto per euro 2.406,30 (in solido con il **X**); danno patrimoniale da lavorazioni e prestazioni di servizi non effettivamente erogati per euro 35.000,00 (in solido con il **X**).

2. L'arch. **X X** si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 22 aprile 2025. In

via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione della Procura erariale. La prescrizione decorreva infatti dalla data in cui si era verificato il fatto dannoso, mancando la prova dell'occultamento doloso, che non coincideva con la commissione dolosa del fatto dannoso ma richiedeva un'ulteriore condotta inclusiva di atti volti a impedire la conoscenza del fatto e a precludere la scoperta del danno. Nel caso di specie, essendosi limitato a proporre al Commissario straordinario l'approvazione del collaudo tecnico effettuato da altro professionista regolarmente incaricato, non era configurabile un'azione diretta a occultare il fatto generatore del danno. Sosteneva che la costituzione di parte civile della Asl nel giudizio penale non

interrompeva la decorrenza della prescrizione. Dunque, la prescrizione decorreva dall'emissione della deliberazione del Commissario straordinario del 21 ottobre ---- che aveva approvato il certificato di collaudo e lo stato finale dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento normativo dell'Ospedale Santo Spirito e il momento della diminuzione del patrimonio della Asl coincideva con l'emissione della determinazione dirigenziale del 25 ottobre ----, relativa alla liquidazione e al pagamento dei certificati per l'importo di euro 850.188,15. In tale data la Asl avrebbe potuto far valere la presunta responsabilità erariale. Invece, alcun atto di messa in mora risultava notificato fino all'invito a dedurre del 24 ottobre 2024. In via subordinata, evidenziava che con la deliberazione D.G. del 5 ottobre ----, avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione del Commissario del 21 ottobre ---- e della d.d. del 25 ottobre ----, la Asl aveva avuto contezza delle presunte irregolarità contabili. Comunque, pur considerando eventuali atti interruttivi, in base agli artt. 66 e 67, comma 8, c.g.c. la prescrizione sarebbe maturata dopo sette anni dal fatto dannoso.

Nel merito affermava l'infondatezza delle accuse,

rinviano alle motivazioni dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di ---- n. ----/----. Evidenziava la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori e l'assenza di violazioni dei propri doveri. Sosteneva la carenza del danno, sottolineando che nel processo civile per l'ingiusto arricchimento tra l'----. e la Asl, il Tribunale di --- con sentenza n. ----/----, sulla base di una CTU che aveva quantificato l'effettivo valore dei lavori svolti in euro 950.000, aveva riconosciuto in favore della ditta un indennizzo di euro 99.823,52 (pari alla differenza tra il valore dei lavori e la somma di euro 850.188,15 pagata alla ATI).

In via subordinata chiedeva di identificare il presunto fatto dannoso nel momento della diminuzione del patrimonio della Asl e di considerare l'importo effettivamente pagato dalla Asl (euro 850.188,15).

Evidenziava infine che, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Ospedale Santo Spirito, il Tribunale penale aveva statuito che la scelta dell'ATI era legittima e conforme alla normativa in materia di affidamenti diretti.

3. L'arch. Giancarlo Massimi si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 23 aprile 2025.

Riepilogati i fatti, evidenziava di risultare

coinvolto in quanto, pur non occupandosi della compilazione del libretto delle misure e della predisposizione degli atti contabili, sarebbe stato tenuto, con un visto non avente natura meramente ricognitiva, al controllo amministrativo delle opere, attendendo alla consegna dei lavori, all'esame della documentazione contabile e all'emissione dei certificati.

In via preliminare chiedeva la sospensione del processo contabile in attesa dell'accertamento in sede penale, ritenuto pregiudiziale. La Procura contabile non aveva compiuto autonomi atti istruttori ma si era basata sugli elementi emersi nel procedimento penale, che era stato deciso in primo grado con sentenza non definitiva in quanto gravata da appello. Alcune delle prove utilizzate nel processo penale, in particolare le intercettazioni ambientali e telefoniche di altro procedimento, erano state dichiarate non utilizzabili nei suoi confronti dal Tribunale penale. Inoltre, nella sentenza penale non vi era alcun riferimento a documenti o dichiarazioni dalle quali trarre elementi di responsabilità a suo carico. Dunque, solo a seguito del giudicato penale sarebbe stato possibile avere certezza degli elementi di prova. Affermava che la

Procura contabile aveva indentificato le stesse voci di danno oggetto di richiesta risarcitoria da parte della Asl in sede di costituzione di parte civile, con conseguente necessità di rivederne la configurazione in conseguenza delle valutazioni espresse sul punto dal giudice penale.

Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione erariale in base all'art. 66 c.g.c. In particolare, individuava il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione nel 20 novembre 2015, data di ultimazione dei lavori e di inaugurazione del pronto soccorso dell'Ospedale. Essendo stato l'invito a fornire deduzioni, primo atto di messa in mora, notificato il 30 settembre 2024, il termine di prescrizione era decorso. Comunque, alla data di notifica dell'invito a dedurre era decorso anche il termine massimo di sette anni di cui all'art. 66 c.g.c. Riteneva non applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 in tema di occultamento doloso del danno, ritenendola superata dall'art. 66 c.g.c. e considerando che la Procura non aveva allegato sue condotte idonee a occultare il danno. Inoltre, la Asl il 26 settembre ---- aveva formulato le contestazioni disciplinari nei suoi confronti sulla scorta di una dettagliata

relazione peritale del 21 agosto ----. In tale data, dunque, per la Asl erano conoscibili la condotta e il danno, con decorrenza della prescrizione. Richiamava le disposizioni di cui alla proposta di legge n. 1621, approvata alla Camera dei deputati il 9 aprile ----. Nel merito affermava di aver svolto correttamente l'incarico di direttore dei lavori e sosteneva l'infondatezza degli addebiti, richiamando le argomentazioni svolte nel proprio appello avverso la sentenza n. ----/---- del Tribunale penale di ----. Evidenziava che il Tribunale stesso aveva affermato che il medesimo non si era occupato della compilazione del libretto delle misure e della predisposizione degli atti contabili, per cui non aveva compiuto alcuna condotta positiva di falsificazione. Era stato coinvolto per una presunta omissione di controllo sostanziale dei dati registrati nella contabilità di cantiere. Tale circostanza poteva far configurare un mero inadempimento nei confronti dell'azienda. Ritenendo sussistente tale presunta condotta, la Asl aveva irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento (poi revocata dalla magistratura del lavoro, cfr. sent. n. ---/---- del Tribunale di ---- ; n. ---/---- della Corte d'appello; n. ----/---- della Corte di

Cassazione).

Aggiungeva che, al cospetto delle circostanze di tempo e di modo di aggiudicazione dell'appalto e di assegnazione della direzione lavori, considerate la straordinaria urgenza dell'appalto e la mancata costituzione da parte della Asl di un ufficio per la direzione dei lavori, anche con il massimo sforzo di diligenza, si era trovato nell'impossibilità materiale di eseguire un controllo sostanziale della veridicità di ogni singola posta immessa da terzi nei registri di cantiere, che superasse il mero dato formale della compilazione dei registri. Dunque, si era limitato a verificare che le attività fossero state compiute seguendo i passaggi richiesti. Sottolineava che i lavori erano terminati in 150 giorni e che il verbale del collaudatore aveva attestato che l'importo delle lavorazioni era pari a quello dichiarato di euro 1.672.688,15.

Escludeva la configurabilità della truffa, non avendo commesso il reato presupposto di falso, sottolineando che era escluso nei suoi confronti l'elemento oggettivo costituito dalle utilità derivanti dalla condotta, non essendo menzionato tra i percettori delle stesse.

Escludeva la sussistenza dell'elemento soggettivo del

dolo o della colpa grave. Quanto al dolo, negli atti penali non vi era alcun elemento a sostegno dell'esistenza di una sua adesione all'accordo illecito. Né era configurabile la colpa grave, in considerazione delle circostanze di tempo e di modo in cui si era trovato ad operare. Richiamava l'art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020, specificando che non era stata nemmeno prospettata la volontà dell'evento dannoso e che era esclusa la responsabilità per colpa grave per le fattispecie commissive.

Prospettava il rischio di una condanna in sede penale e in sede erariale per le stesse tipologie di danni, con violazione del principio del *ne bis in idem*.

Affermava l'insussistenza di un danno erariale perseguibile o, in subordine, la necessità della sua riduzione e della graduazione delle responsabilità nel rapporto interno tra i condebitori in solido, tenendo conto del ruolo marginale della sua condotta. Infatti, era coinvolto esclusivamente per l'omesso controllo dei registri di cantiere compilati da terzi, e solo nell'ultimo segmento del terzo procedimento penale che coinvolgeva il **X**. Nulla poteva essere posto a suo carico a titolo di danno da disservizio (sia in senso ampio, sia in senso stretto), atteso che non aveva distratto le proprie

energie operative dai compiti istituzionali.

In via istruttoria chiedeva di acquisire prove testimoniali su capitoli di prova inerenti ai fatti di causa.

4. Con atto depositato presso la Sezione il 23 aprile 2025 (non notificato alle parti), la Asl RM1 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 85 c.g.c. Riepilogate le contestazioni formulate dalla Procura, rappresentava che con sentenza n. ----/---- (poi depositata in giudizio) la Corte di appello di ---- aveva dichiarato inammissibile l'appello del **X** avverso la sentenza del Tribunale n. ----/---- e aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti del **Y** per il reato di truffa, confermando le imputazioni relative ai reati di falso materiale e ideologico.

Affermava che la condotta dolosa aveva comportato un pregiudizio al patrimonio della Asl, richiamando le voci di danno contestate dalla Procura e il danno all'immagine. La sussistenza del danno era stata già dichiarata nei capi riferiti alle statuizioni civili delle sentenze penali n. ----/---- e n. ----/---- e il diritto di ottenerne il ristoro non era inficiato dalla statuizione di secondo grado.

Rappresentava che il **X**, allo stato, non aveva

adempito all'obbligo di pagare le provvisionali liquidate con le sentenze n. ----/---- (euro 500.000,00) e n. ----/---- (euro 160.000,00), pur avendo la Asl avviato due procedimenti esecutivi a suo carico (pignoramento presso terzi in forza della sentenza n. ----/---- e immobiliare in forza della sentenza n. ----/----), con recuperi del tutto esigui. Quanto al **Y** non era stata disposta alcuna provvisoria in sede penale.

Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni della Procura e la condanna al risarcimento del danno all'immagine in misura non inferiore a quella liquidata in via provvisoria in sede penale, pari a euro 660.000,00.

5. Il 17 dicembre 2025 la Procura depositava la citata sentenza n. ----/---- della Corte d'appello penale.

6. All'udienza pubblica del 3 febbraio 2026, come da verbale, il Presidente ha invitato le parti a formulare eventuali integrazioni alle argomentazioni prospettate, alla luce delle disposizioni introdotte dalla l. n. 1/2026.

Il P.M. ha ribadito e ulteriormente argomentato le domande contenute nell'atto di citazione. Ha confermato la sussistenza del doloso occultamento del danno e l'interruzione della prescrizione intervenuta

con la costituzione della Asl --- quale parte civile nel processo penale, non ancora definito con sentenza passata in giudicato, nonché con la notifica dell'invito a dedurre, evidenziando i contenuti della costituzione di parte civile della Asl. Ha sottolineato la tempestività dell'azione, alla luce di tali atti interruttivi, anche assumendo quale *dies a quo* le date indicate dai convenuti nelle memorie e indipendentemente dal doloso occultamento. Ha escluso l'applicabilità alla fattispecie del termine previsto dall'art. 66 c.g.c. Ha ribadito l'assenza dei presupposti per disporre la sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. e si è opposto alla richiesta di acquisizioni testimoniali. Ha evidenziato la natura dolosa delle condotte con conseguente esclusione dei limiti al risarcimento previsti dalla l. n. 1/2026.

L'avv. Reboa, per il convenuto **Y**, preso atto della mancata notifica alle parti dell'atto di intervento della Asl, ha chiesto il rinvio della trattazione. L'avv. Ferrazza, per il convenuto **X**, si è associato alla richiesta di rinvio e il P.M. si è opposto. Il Presidente, con ordinanza a verbale, considerato il difetto di notifica alle parti dell'atto di intervento della Asl, ha

dichiarato l'inammissibilità dell'intervento stesso. Ha dunque rigettato l'istanza di rinvio e ha disposto la prosecuzione della trattazione del giudizio.

L'avv. Reboa ha ribadito le argomentazioni a sostegno dell'eccezione di prescrizione, richiamando la *ratio* della L. n. 1/2026 ai fini dell'interpretazione della disciplina, sottolineando la collocazione temporale dei fatti nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017. Ha affermato la sussistenza della pregiudizialità rispetto al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione per la trattazione del ricorso avverso la citata sentenza della Corte di appello penale, con udienza fissata per il 15 aprile ----. Ha evidenziato la diversità strutturale, rispetto al **X**, della posizione del **Y** e ha sottolineato il contesto emergenziale e le oggettive difficoltà nelle quali erano stati eseguiti i lavori presso il pronto soccorso dell'Ospedale, con irragionevolezza della pretesa di un controllo puntuale su ogni singola lavorazione e contabilizzazione. In subordine, ha chiesto di circoscrivere eventuali profili di responsabilità entro l'importo di euro 5.000,00 percepito per l'incarico di direzione lavori, in applicazione della L. n. 1/2026.

L'avv. Ferrazza ha ribadito l'eccezione di

prescrizione, evidenziando il diverso *petitum* della costituzione di parte civile della Asl nel procedimento penale, ed escludendo l'effetto interruttivo permanente della costituzione stessa. Ha ribadito l'eccezionalità del contesto operativo in cui si erano svolti i lavori. Ha rilevato una inammissibile inversione dell'onere della prova circa l'asserita percezione di somme di denaro a titolo di tangente, difettando ogni riscontro probatorio a sostegno dell'ipotesi corruttiva. Ha rammentato il riconoscimento in sede di giudizio civile di un credito in favore dell'impresa a titolo di indennizzo per lavori effettuati e non pagati a dimostrazione del difetto di un danno emergente. Con riferimento al danno d'immagine ha valorizzato l'esistenza del riscontro positivo rappresentato dall'inaugurazione tempestiva del pronto soccorso.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna del sig. **X**, responsabile della U.O.C. --- della Asl --- e responsabile --- --- presso la

Asl stessa, e del sig. **Y**, direttore di --- per conto della Asl, a titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico, danno da disservizio in senso stretto e danno patrimoniale da lavorazioni e prestazioni di servizi non effettivamente erogati, nonché, in riferimento al solo **X**, di danno da tangente, in relazione a condotte asseritamente illecite, oggetto di separati procedimenti penali, poste in essere con riguardo ad appalti aventi ad oggetto la ristrutturazione dell'Ospedale --- ---.

2. In via preliminare, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sollevata da entrambi i convenuti. In particolare, i convenuti hanno eccepito che la decorrenza della prescrizione, difettando condotte specifiche volte a occultare il danno, sia da individuare nel momento della condotta dannosa, coincidente con la data di ultimazione dei lavori (20 novembre ---) o con la data della deliberazione della Asl di approvazione del collaudo dei lavori (21 ottobre ---) o della determinazione dirigenziale avente ad oggetto la liquidazione delle somme dovute (25 ottobre ---). Hanno altresì eccepito l'inidoneità, quale atto interruttivo della prescrizione, della costituzione

quale parte civile nel giudizio penale da parte della Asl. Hanno affermato che, in ogni caso, la scoperta del danno sarebbe da individuarsi in un momento precedente rispetto a quello della richiesta di rinvio a giudizio, richiamando sia i procedimenti disciplinari instaurati nei loro confronti, sia la deliberazione della Asl del 5 ottobre ----, con la quale era stato disposto l'annullamento degli atti di approvazione dei lavori e di liquidazione. Infine, hanno eccepito il superamento del termine complessivo di sette anni dalla condotta dannosa, previsto dall'art. 66 c.g.c.

L'eccezione non è fondata e deve essere respinta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come modificato dalla novella di cui alla l. n. 1/2026, "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta".

Dunque, secondo il principio generale, la prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui

si realizza il fatto dannoso ma, in deroga a tale principio, nelle ipotesi in cui il danno sia stato dolosamente occultato mediante una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, la prescrizione decorre dal momento dell'effettiva scoperta del danno. Come noto, la consolidata giurisprudenza contabile ha chiarito che l'occultamento doloso del danno, che consente di fissare il *dies a quo* nel momento della scoperta, non coincide con la mera commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un *quid pluris* che si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito, e che deve essere individuato in un comportamento che includa atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri* o a nascondere un danno ormai prodotto. Per i fatti materiali dannosi aventi rilevanza penale, e più specificamente per i fatti concernenti condotte quali la truffa o il falso, tale condotta occultatrice può ritenersi sussistente anche quando l'occultamento stesso è in *re ipsa*, in quanto elemento della fattispecie tipica e quindi intrinseco nella condotta attiva dolosa causativa del danno, la quale reca in sé l'attitudine a precludere la conoscenza dei fatti senza richiedere ulteriori e autonome condotte (cfr.

ex multis, Sez. giur. Lazio, sent. n. 75/2025).

Alla luce delle esposte coordinate interpretative, pur rinviando al prosieguo per lo specifico esame delle condotte contestate, il Collegio ritiene evidente la sussistenza del doloso occultamento del danno, mediante una condotta attiva intrinseca nelle condotte di reato. Infatti, nell'illecito penale di falso, di truffa e, per il solo **X**, di corruzione, si configura *in re ipsa* l'occultamento del danno, escludendo la necessità di individuare una ulteriore condotta che si affianchi a quella principale. Ne consegue che la prescrizione decorre dalla data della effettiva scoperta del fatto dannoso che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, deve essere individuata nel momento in cui l'illecito, nella sua qualificazione come fatto dannoso, è divenuto conoscibile in tutti i suoi elementi essenziali. Tale data, per le condotte aventi rilevanza penale, in linea di principio coincide con la data in cui viene richiesto il rinvio a giudizio in sede penale, poiché solo in tale momento vengono delineati i concreti profili della condotta e può ritenersi effettiva la compiuta scoperta del danno. È fatta comunque salva la possibilità che la conoscenza possa intervenire in un momento anteriore,

laddove siano configurabili atti di per sé idonei a realizzare il completo disvelamento dell'illecito.

Nella fattispecie in esame, sia considerando quale momento del disvelamento la data della richiesta di rinvio a giudizio (19 ottobre 2018), sia considerando le date anteriori prospettate dai convenuti e come sopra richiamate (con particolare riferimento all'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del convenuti del ----, ovvero alla deliberazione D.G. n. 898 del 5.10.---- di annullamento della precedente delibera commissariale del 21.10.---- e relativo decreto direttoriale del 25.10.----, di approvazione dello stato finale dei lavori e liquidazione dei certificati lavori), l'azione erariale risulta comunque tempestiva in quanto al momento della notifica dell'invito a dedurre (avvenuta il 30 settembre 2024 nei confronti del **Y** e il 24 ottobre 2024 nei confronti del **X**) la prescrizione non era maturata. È dirimente infatti l'interruzione della prescrizione determinata dalla costituzione in giudizio del 25 febbraio 2019 della Asl quale parte civile nel procedimento penale dal quale è scaturita la sentenza del Tribunale di ---- n. ----/----, non ancora passata in giudicato a seguito delle impugnazioni

proposte e tuttora pendenti. In proposito occorre rammentare che la costituzione in giudizio nel processo penale, instaurato per i medesimi fatti per i quali si agisce in sede contabile e per le stesse poste di danno, esprime inequivocabilmente la volontà di reazione dell'amministrazione danneggiata rispetto alla condotta contestata e al danno cagionato e, pertanto, è una idonea causa di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Infatti, è "indubbio che l'esercizio dell'azione civile dell'amministrazione danneggiata giovi anche all'azione del P.M. contabile, in quanto

«il danno erariale e la relativa pretesa risarcitoria della pubblica amministrazione sono unici, sia che si attivi per il risarcimento l'amministrazione danneggiata con la costituzione di parte civile nel giudizio penale o con un'autonoma azione civile, sia che si attivi, con una propria azione recuperatoria, la magistratura contabile»" (cfr. Sez. I di appello, sent. n. 277/2023; nello stesso senso Sez. II di appello, sent. n. 367/2022). Ai sensi dell'art. 2945 c.c., in tali casi, la prescrizione interrotta non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Sez. III di appello, sent. n. 72/2025), circostanza

assente nel caso di specie, dove la sentenza della Corte d'Appello di --- n. ----/--- è stata impugnata innanzi alla Corte di cassazione, con giudizio ancora pendente. L'invito a dedurre, peraltro, è stato notificato ai convenuti in un momento precedente rispetto alla definizione del processo penale nei confronti degli stessi e, pertanto, alcuna prescrizione poteva essere maturata al momento di tale notifica.

Non possono condividersi le eccezioni formulate dalle difese in merito ad una asserita inidoneità interruttiva di tale costituzione in giudizio rispetto alle poste di danno oggetto del presente giudizio in quanto aventi diverso *petitum*. Infatti, il danno per il quale la Asl si è costituita come parte civile con l'atto del 25 febbraio 2019, successivamente puntualmente definito con l'atto di conclusioni della parte civile del 14 aprile 2023, era relativo agli "ingenti danni patrimoniali e morali" arrecati alla Asl ---, "sia sotto forma di danno emergente sia di lucro cessante", in relazione alle condotte contestate in sede penale approfittando "del ruolo ricoperto, gettando discredito e sfiducia sull'operato degli organi della P.A.", venendo meno ai doveri dei dipendenti pubblici e al dovere di

fedeltà verso il datore di lavoro, richiamandosi altresì l' "impatto devastante e lo sforzo straordinario da parte dell'Asl per continuare a garantire il servizio manutentivo degli immobili ove vengono fornite le prestazioni sanitarie" e la ridistribuzione del lavoro con un aumento dei costi per la Asl. Dunque, il danno richiesto con la costituzione di parte civile riguarda in senso ampio le stesse poste di danno azionate dalla Procura in questa sede. Tale atto costituisce dunque atto idoneo e tempestivo per interrompere la prescrizione.

Né possono essere accolte le eccezioni difensive volte ad affermare la prescrizione in applicazione dell'art. 66 c.g.c. Deve infatti ritenersi esclusa l'applicazione del limite complessivo di sette anni previsto da tale disposizione, trattandosi di termine concernente gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti nell'ambito della fase istruttoria svolta dalla Procura erariale, e dunque non concernente gli atti di interruzione della prescrizione ad opera della stessa amministrazione danneggiata. Né può ritenersi che la disposizione dell'art. 66 c.g.c. avrebbe escluso l'applicazione della disciplina in tema di occultamento doloso di cui al citato art. 1, comma 2,

l. n. 20/1994, essendo a tal riguardo sufficiente evidenziare che si tratta di norme disciplinanti profili del tutto distinti e dunque prive di effetti di reciproca esclusione.

3. Sempre in via preliminare, deve essere respinta, in quanto infondata, la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c. in attesa della definizione del processo penale instaurato per i medesimi fatti, attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione.

Secondo l'art. 106, comma 1, c.g.c., "il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato". Secondo la giurisprudenza elaborata in relazione alla sospensione necessaria del processo civile di cui all'art. 295 c.p.c., avente analogo contenuto, la sospensione del processo può essere disposta quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa avente portata pregiudiziale in senso stretto, cioè vincolante con effetto di giudicato, all'interno della causa

pregiudicata, ovvero quando “una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il *thema decidendum* del processo pregiudicato” (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 21794/2013). La giurisprudenza contabile, nel condividere tale interpretazione, ha ribadito la necessità di una condizione di dipendenza tra i giudizi da definire e “ha ritenuto non sufficiente la ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ritenendo necessario anche il predetto rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo allorquando la previa definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (...). In ogni caso, risultano insufficienti, al fine della sospensione del processo, il «...mero collegamento fra due giudizi, ovvero ragioni di opportunità, essendo necessario (...) un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un

indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati» (...)» (SS.RR. in sede giurisdizionale, ord. n. 22/2022).

Nella fattispecie in esame, non appare ravvisabile un'ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico. Infatti, in considerazione dell'autonomia e della reciproca indipendenza tra il giudizio penale e il giudizio contabile, e pur considerata la connessione tra i due giudizi in quanto riguardanti i medesimi fatti materiali, l'esito del giudizio penale non costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio contabile. Le autonome valutazioni del giudice contabile riguardano le condotte contestate ai convenuti e i danni che ne sono derivati, sulla base del quadro probatorio offerto, senza preclusioni derivanti dalla qualificazione penale dei fatti.

Alle medesime conclusioni deve giungersi tenendo conto della costituzione di parte civile della Asl nel giudizio penale, la quale non preclude l'autonoma proponibilità dell'azione contabile ferma restando, se del caso, la necessità di coordinamento in sede esecutiva in caso di condanna per le stesse poste di

danno.

Parimenti, alcuna necessità di sospensione si pone in relazione all'utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nel processo penale. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in applicazione del principio di circolarità delle prove, tali elementi, se posti a fondamento dell'atto di citazione e sottoposti al contraddittorio delle parti, divengono atti del giudizio contabile, con conseguente valutazione del Collegio giudicante per formare il proprio libero convincimento, senza dover attendere una previa pronuncia da parte del giudice penale (cfr. SS.RR. in sede giurisd., ord. n. 1/2017). Anche con riferimento a tali profili, dunque, le eccezioni difensive non possono essere accolte.

Da precisare che, tenuto conto dei medesimi principi di circolarità delle prove e di economicità dei mezzi di prova e nel rispetto del principio del contraddittorio, non possono ritenersi applicabili in questa sede i limiti all'utilizzabilità delle prove previsti per il processo penale, stante l'inapplicabilità al processo contabile dell'art. 270 c.p.p., in quanto divergente con l'assetto procedurale contabile (cfr. Sez. II di appello, sent. n. 119/2025).

4. Sempre in via preliminare, deve essere respinta la richiesta di acquisizioni testimoniali, formulata dalla difesa del **X**, potendosi ritenere esaustivo il quadro probatorio prodotto in atti.

5. Nel merito, la richiesta di condanna deve essere parzialmente accolta, sussistendo i presupposti per affermare la responsabilità erariale dei convenuti, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.

6. È incontestata la sussistenza del rapporto di servizio, essendo i convenuti, all'epoca dei fatti, in rapporto organico di servizio con la Asl ---.

7. Il Collegio, sulla base dell'esame della documentazione versata in atti, ritiene adeguatamente provate le condotte illecite, violative dei doveri d'ufficio, con l'alterazione dei canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e con la lesione dell'interesse allo svolgimento di una regolare competizione in sede di affidamento di pubblici appalti nonché con la lesione dell'obbligo di correttezza e attendibilità delle rilevazioni delle lavorazioni effettuate. Al riguardo, pur prescindendo da considerazioni circa la valenza penale delle condotte, è opportuno richiamare anche le considerazioni e conclusioni formulate nelle citate sentenze del Tribunale di Roma n. ----/----

e della Corte di appello di Roma n. ----/----, seppure non definitive.

Quanto alla contestazione relativa alla illecita condotta di gestione degli appalti della Asl --- da parte del **Y**, dalle intercettazioni acquisite in sede di indagini penali e dalle prove assunte in dibattimento in sede penale, emergono evidenti gli indebiti rapporti intercorsi tra il convenuto, nella qualità di --- nelle procedure di gara, e gli imprenditori gravanti nella sfera degli appalti indetti dalla Asl stessa, con il particolare interesse del **X** ad assicurare la partecipazione alle gare e l'affidamento dei lavori all'imprenditore di volta in volta da lui individuato (cfr. Trib. Roma, sent. n. -----/----, pag. 9 e pag. 33 e seg. e documentazione ivi citata). Conferme di tali illecite condotte possono desumersi da una pluralità di elementi quali, ad esempio, i numerosi incontri e contatti tra il **X** e gli imprenditori coinvolti (tanto da individuare il luogo degli incontri quale "il solito posto"), volti a risolvere eventuali ostacoli nella gestione degli appalti e a fornire alle imprese elementi conoscitivi utili alla partecipazione alle gare. Rileva altresì

la certezza dell'imprenditore individuato dal

Y circa l'esito a sé favorevole di gare, già in un momento antecedente al suo svolgimento (cfr. ad es. Trib. ----, sent. n. ----/----, pag. 13 e 40 e seg.; Corte di appello, sent. n. ----/----, pag. 15 e seg. e doc. ivi citata). Significativa è altresì la disponibilità da parte del **Y** di rilevanti somme di denaro in contanti, di presumibile provenienza delittuosa in quanto rispetto ad esse non è stata fornita dal convenuto alcuna adeguata giustificazione, alla quale si aggiunge l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione da parte della ditta aggiudicataria di appalti della Asl (cfr. Corte di appello, sent. n. ---/----, pag. 32 e seg.).

Quanto alle palesi e macroscopiche falsità, contestate a entrambi i convenuti, contenute nel libretto delle misure del registro di contabilità e dello stato finale dei lavori del pronto soccorso dell'Ospedale *omissis* (come puntualmente richiamate in citazione), esse risultano idonee a determinare il riconoscimento in favore della società appaltatrice di compensi superiori alle somme effettivamente dovute. Risulta provata l'indicazione di quantitativi di materiali conferiti in discarica

palesemente superiori alla realtà, con la

duplicazione di voci già riportate e con l'indicazione del conferimento di quantitativi superiori alla portata dell'autocarro per mezzo del quale il materiale era trasportato (cfr. Trib. ----, sent. n. ----/----, pag. 53 e segg. e Corte d'appello, sent. n. ----, pag. 37 e seg. e doc. ivi citata). Risulta altresì la contabilizzazione di misure relative a pavimentazione e rivestimenti superiori all'effettivo, con una superficie superiore a quella misurata (cfr. Trib. ----, sent. n. ----/----, pag. 56 e 62 e segg.). Tali falsità possono essere riferite agli odierni convenuti, in considerazione dei rispettivi ruoli e delle responsabilità ai medesimi spettanti nelle relative attestazioni, restando esclusa la possibilità di ritenere che i medesimi non ne fossero a conoscenza, considerando l'evidenza e la macroscopicità delle stesse. Al riguardo si richiamano altresì alcune conversazioni oggetto di intercettazione (cfr. citazione, pag. 24) dalle quali può ragionevolmente presumersi l'esistenza di un sotteso accordo con l'impresa.

Non può condividersi l'assunto difensivo del **X** volto a escludere la propria responsabilità per non essere stato il compilatore materiale della

documentazione in questione ma essendosi limitato a vistare atti da altri predisposti. Il **X** invero, proprio nella sua qualità di direttore dei lavori e in conformità ai doveri che da tale qualità discendono, era tenuto a controllare l'andamento dei lavori per conto dell'amministrazione, attestandone l'effettiva esecuzione e la corrispondenza quantitativa ai capitolati. Sicché la sottoscrizione apposta su tali attestazioni non può ritenersi una mera presa d'atto limitata alla constatazione dell'avvenuta redazione del documento, ma implica l'assunzione della responsabilità di quanto in esso dichiarato, trattandosi peraltro di attestazioni rientranti nei compiti tecnici e di controllo assunti con la qualità di direttore dei lavori.

Infine, non può attribuirsi rilevanza all'intervenuto annullamento in sede di giudizio civile del licenziamento disciplinare comminato dalla Asl al **X**. Infatti, come evidenziato dalla Procura, tale annullamento è intervenuto per mere ragioni procedurali, senza alcun esame della fondatezza nel merito dei provvedimenti adottati.

Da sottolineare, per mera completezza, che la citata sentenza n. ----/---- della Corte di appello di ---- ha dichiarato l'intervenuta prescrizione nei

confronti del **x** del delitto di truffa, affermando l'assenza di elementi che depongano per un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.

8. Può ritenersi condivisibile la prospettazione attorea anche con riferimento alla caratterizzazione dolosa delle condotte.

Emergono infatti evidenti la volontarietà e l'intenzionalità del comportamento causativo del danno e delle sue conseguenze, essendo la condotta volta a determinare un'alterazione del regolare svolgimento delle procedure di gara e delle rendicontazioni dei lavori svolti e a determinare un indebito vantaggio per l'impresa esecutrice dei lavori, con un conseguente danno per l'amministrazione.

9. Con riferimento al danno, occorre premettere che la richiesta di condanna formulata dalla Procura regionale nel presente giudizio ha ad oggetto quattro distinte poste (danno da lesione del nesso sinallagmatico; da disservizio in senso stretto; da lavorazioni e prestazioni di servizi non effettivamente erogati; da tangente), ciascuna delle quali richiede una separata valutazione.

Deve precisarsi che il presente giudizio non ha ad oggetto il danno all'immagine dell'amministrazione,

con conseguente inammissibilità delle eccezioni formulate in merito ad esso.

9.1. Deve essere in primo luogo esaminata la richiesta di danno da lesione del nesso sinallagmatico o da disservizio in senso ampio, derivante, secondo la Procura, dall'aver posto in essere condotte volte a perpetrare i reati descritti nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative, e, comunque, sviando dalle proprie mansioni lavorative. Ritiene il Collegio che la richiesta di condanna per tale posta di danno debba essere respinta.

Il danno da lesione del nesso sinallagmatico, come precisato dalla giurisprudenza, è configurabile quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, sviando dalle funzioni istituzionali per le quali ha percepito la retribuzione, così verificandosi uno squilibrio o un'alterazione del nesso sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la retribuzione, che diventa in tutto od in parte priva di causa, e con la conseguenza che la spesa affrontata dall'ente per l'erogazione della retribuzione diviene *inutiliter data*. Tale danno non può ritenersi sussistente *in re ipsa* in presenza di violazione degli obblighi di servizio o della eventuale commissione di reati a

danno della pubblica amministrazione ma, in conformità ai generali principi che regolano la responsabilità amministrativo contabile, deve essere specificamente allegato e provato, se del caso anche in via presuntiva, nei suoi elementi costitutivi.

Nella fattispecie il Collegio ritiene che, ferma restando l'antigiuridicità delle condotte, non sia stato fornito dalla Procura un adeguato sostegno probatorio rispetto all'asserita sottrazione di tempo alla ordinaria prestazione lavorativa e al conseguente parziale inadempimento dell'obbligazione lavorativa stessa. Non risulta provato, infatti, che le condotte illecite oggetto di contestazione siano state tenute in orario di lavoro o che abbiano direttamente cagionato effetti sulla complessiva prestazione, tale da qualificarla come *inutiliter data*.

9.2. Deve essere invece accolta la richiesta di condanna al risarcimento del danno da disservizio in senso stretto.

Tale danno è stato dalla Procura identificato con l'aggravamento dei costi amministrativi connessi all'accertamento delle irregolarità commesse e agli adempimenti consequenziali. Ritiene il Collegio che la prospettazione attorea sia sul punto pienamente

condivisibile. È opportuno sottolineare come tale attività di accertamento e verifica delle irregolarità da parte della Asl si configuri strettamente correlata alle condotte illecite accertate e, al tempo stesso, appare necessitata dall'esigenza di assicurare il buon andamento e la correttezza delle attività amministrative, consentendo l'adozione delle azioni correttive eventualmente necessarie. Tale danno è dunque eziologicamente derivato dalle sopra riferite condotte illecite.

Esso è stato puntualmente quantificato dalla Procura in euro 12.031,50 in relazione agli specifici costi connessi a tali attività di accertamento (riferiti alla "istruttoria alla Guardia di Finanza, alla Corte dei conti e ai NAS", all'"audit con la direzione strategica" e ai costi sostenuti per individuare le condotte illecite in relazione alle giornate di lavoro di un operatore con qualifica sistemista di una ditta esterna e di un dirigente analista dipendente della Asl). In considerazione della connotazione dolosa delle condotte, i convenuti devono essere dunque condannati in solido al pagamento della somma di euro 12.031,50, riferita, ai soli fini del riparto interno e in adesione al

criterio prospettato dalla Procura, per l'80 per cento, pari a euro 9.625,20, al **X** e per il 20 per cento, pari a euro 2.406,30, al **Y**.

A tale somma vanno inoltre aggiunti la rivalutazione monetaria, dalle date degli effettivi pagamenti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Trattandosi di condotta dolosa, deve essere infine respinta l'eccezione sollevata dal **X**, volta a circoscrivere l'importo della condanna alla somma di euro 5.000,00 percepita per l'incarico di direzione lavori, in applicazione della L. n. 1/2026, trattandosi, a tacer d'altro, di disposizione non applicabile alle fattispecie caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo.

9.3. Deve essere invece respinta la richiesta di danno da lavorazioni e prestazioni di servizi non erogati per un totale di euro 178.000,00 (relativi a rifiuti non conferiti in discarica e a pavimentazioni e rivestimenti in quarzo).

Occorre in proposito evidenziare che per i lavori del pronto soccorso dell'Ospedale *omissis*, oggetto di appalto, a seguito dell'incremento dell'originario

stanziamento, era stato attestato l'importo totale di euro 1.672.688,15 da corrispondere all'impresa. A fronte di tale importo, risulta che la Asl ha liquidato all'impresa solo la somma di euro 850.188,15 (per mezzo di tre fatture di euro 726.626,00, euro 8.293,00 ed euro 115.268,00).

Risulta altresì che la ---- ha proposto azione nei confronti della Asl, tra l'altro, per illecito arricchimento in relazione ai lavori svolti e che il Tribunale di ----, con sentenza n. ----/---- (nei confronti della quale risulterebbe pendente appello di cui non sono noti gli eventuali esiti), sulla base di CTU svolta nel contraddittorio delle medesime parti nell'ambito del diverso giudizio per accertamento tecnico preventivo (r.g. n. -----/----), ha accertato che il valore dei lavori svolti, al netto del ribasso d'asta, era pari a euro 950.011,67 e ha condannato la Asl a corrispondere alla --- la somma di euro 99.823,52 a titolo di indennizzo, pari alla differenza tra tale valore accertato e la somma pagata dalla Asl.

Alla luce di quanto sopra, considerato il mancato integrale pagamento da parte della Asl delle somme oggetto di liquidazione sulla base della falsa documentazione, deve ritenersi che rispetto

all'appalto in questione non sia ravvisabile un effettivo depauperamento dell'amministrazione sotto il profilo di lavorazioni e prestazioni di servizi non effettivamente erogati. Va evidenziato, anzi, che allo stato la Asl risulterebbe debitrice (sebbene per una somma notevolmente inferiore rispetto a quanto risultante dalla documentazione oggetto di contestazione) nei confronti della ditta appaltatrice della somma liquidata a titolo di indennizzo dalla richiamata sentenza non definitiva del Tribunale civile di ----.

Con riferimento a tale posta di danno, difetta dunque il requisito della concretezza e attualità e la relativa richiesta di condanna deve essere respinta.

9.4. Infine, deve essere respinta la richiesta di condanna del **Y** a titolo di danno da tangente. Preliminarmente si rammenta che il danno da tangente è ravvisabile "nel maggior costo, sotto forma di aumento del corrispettivo negoziale e/o minore quantità e qualità delle prestazioni rese, che l'appaltatore trasla sul committente pubblico, in conseguenza dell'illecita dazione al dipendente pubblico, al fine di assicurargli favori ed evitargli difficoltà nelle procedure, di importo pari almeno a quello della tangente" (Sez. II di appello, sent. n.

174/2024).

In fattispecie, richiamato quanto sopra affermato in merito al rapporto tra le somme pagate dalla Asl all'impresa e il valore dei lavori eseguiti, deve ritenersi che non sussista un "maggior costo" traslato dall'appaltatore al committente e oggetto di effettivo pagamento e, dunque, che difetti l'attualità e la concretezza anche del danno da tangente.

10. Alla soccombenza e alla conseguente condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato a carico dei convenuti in parti uguali, da liquidare a cura della Segreteria della Sezione con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80578** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

- accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto condanna il **X** e il sig. **Y** al pagamento in solido tra

loro, in favore della Asl ---, della somma di euro 12.031,50 a titolo di danno da disservizio in senso stretto, con riparto interno di euro 9.625,20 per il sig. **Y** ed euro 2.406,30 per il sig. **X**;

- respinge per il resto la richiesta della Procura;
- condanna il sig. **Y** e il sig. **X** al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, da liquidare a cura della Segreteria della Sezione con separata nota in calce alla presente sentenza.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della *privacy*), e dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità

e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52, d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

L'estensore	Il Presidente
Paola Lo Giudice	Antonio Giuseppone
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata in Segreteria il giorno 13 aprile 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 755,65 (settecentocinquantadue/65).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente